



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **AVCP** si intende l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

07/07/2014 Ordine Avellino	■ Contratto sponsorizzazione	14/07/2014 – CNAPPC
<p>Richiesta parere su efficacia e regolarità dell'Avviso pubblico pubblicato dal Comune di Altavilla Irpina.</p>	<p>Codice, art. 26</p>	<p>Si rileva che la procedura in esame ha come riferimento normativo l'art. 26 del Codice, peraltro non indicato nell'avviso pubblicato, in materia di sponsorizzazioni; gli attori sono un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor e l'oggetto riguarda esclusivamente servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.</p> <p>In base all'art. 26 citato, i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, così come indicato nell'avviso (cfr. al riguardo AVCP Determinazione n. 24/2001 e Deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012).</p> <p>In base al comma 1 dello stesso art. 26, a tale tipologia di contratti di sponsorizzazione, quando i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.</p> <p>L'avviso non reca alcuna indicazione sull'importo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria richiesti, né sui requisiti speciali richiesti e prescritti dal Codice e dal Regolamento, ma si limita a precisare che "La finalità del presente bando di sponsorizzazione è il contenimento delle spese pubbliche per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, che si intende perseguire offrendo a idonei professionisti privati o associati, come per legge, la possibilità di propagandare il proprio nome mediante il diritto dello sponsor, all'utilizzazione di spazi pubblicitari sia all'Albo Pretorio Comunale che sul sito internet del Comune".</p> <p>L'avviso viola peraltro la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - legge 136/2010) non recando l'indicazione del CIG. Per le obbligazioni poste in capo allo sponsor non sembra che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della sponsorizzazione pura - esentata da CIG - ma in quella della sponsorizzazione tecnica - che invece è sottoposta a CIG.</p> <p>Appare altresì violata la norma speciale contenuta nell'art. 91, comma 8 del Codice, secondo cui: "E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice".</p> <p>Nell'avviso di sponsorizzazione inoltre mancano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli elementi (genericamente indicati) e i criteri di valutazione dell'offerta; b) l'indicazione di qualsiasi riferimento alla qualificazione richiesta ai progettisti ed ai requisiti necessari di ordine generale e speciale. <p>In conclusione, la procedura appare viziata nei numerosi aspetti sopra individuati, per cui ricorrerebbero gli estremi per una segnalazione all'ANAC e/o, se non decorsi i termini prescritti, per un ricorso dinanzi al TAR territorialmente competente.</p>